

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Nessuno deve arricchirsi nella sua attività di gestione della cosa pubblica, ma nessuno deve essere penalizzato per il fatto di essere disponibile a partecipare a tale gestione. È partendo da questi principi che propongo la norma che segue e che, sostanzialmente, prevede solo risarcimenti per il tempo dedicato allo svolgimento di incarichi pubblici a tempo parziale.

Ovvio: resterà da definire l'entità dei compensi 'a vacanza', puntando ad un razionale equilibrio tra le esigenze di bilancio e quella di non 'punire' la disponibilità volontaria dei cittadini ad impegnarsi nelle istituzioni.

Punto 198

*Premesso che ai lavoratori dipendenti riconosciamo il diritto di godere di permessi non retribuiti per poter espletare le loro funzioni nelle Amministrazioni di qualunque livello, **noi cittadini** stabiliamo che:*

- i compensi massimi per chi ricopra cariche elettive siano definiti con leggi ordinarie;

- la legge che definisce il compenso per chi ricopra cariche elettive di livello nazionale o sovra-nazionale sia soggetta ad approvazione tramite Referendum di Secondo Grado;

- i Consiglieri di Circoscrizione non ricevano compensi per l'espletamento di questo loro incarico;

- gli altri amministratori non impiegati a tempo pieno ricevano un compenso lordo a vacanza calcolato su un tempo doppio di quello impiegato nell'espletamento dei loro incarichi istituzionali e rilevato dai documenti ufficiali disponibili.

- gli Assessori Comunali siano compensati computando come prestazione di lavoro straordinario il tempo dedicato allo svolgimento del loro incarico istituzionale al di fuori del loro normale orario di lavoro;

- i compensi a vacanza riconosciuti non possano superare quelli previsti per l'espletamento dello stesso incarico, qualora richiedesse la disponibilità a tempo pieno.

RIVALSE DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Pur considerandola impegnata ad aiutare e sostenere i suoi cittadini, ritengo che la Federazione non possa essere considerata da nessuno come una vacca da mungere indiscriminatamente ed all'infinito: per rispetto verso tutti quei cittadini che sono chiamati a sostenerne le finanze, penso che sia necessario stabilire il diritto della Federazione stessa di acquisire o recuperare quel che per qualunque motivo fosse dovuto ad essa.

Secondo me, questo principio deve trovare applicazione non solo nei confronti di chi eluda od evada il fisco (*riferimento scontato*), ma anche nei confronti di chi per scelta avventurosa o per colpa grave provochi un aggravio del costo dei servizi di cui pretendiamo il corretto funzionamento.

Punto 199

La Federazione rivendica il diritto imprescrittibile di comproprietà sui beni patrimoniali di proprietà di persone fisiche o giuridiche che non abbiano adempiuto ai loro doveri fiscali nei confronti del Servizio Federale e che siano state condannate alla confisca parziale o totale dei beni o alla privazione del diritto d'uso e di usufrutto dei beni stessi.

Tale rivendicazione si estende anche ai beni collocati fuori dai confini nazionali e non decade in occasione di successioni ereditarie

Punto 200

In applicazione di leggi vigenti, sulla base di specifiche sentenze pronunciate dalla Magistratura contabile, il Servizio Federale può accollare direttamente al cittadino il costo di qualunque servizio approntato per ovviare al mancato adempimento dei propri doveri da parte del cittadino stesso, o, in caso di accertata insolvibilità del cittadino, può imporgli il

compimento gratuito di prestazioni aventi pari valore economico o sociale equivalente.

Punto 201

L'Ente Locale designato ad offrire il servizio-sanità traendo le relative risorse finanziarie dalla percentuale di sua spettanza della fiscalità generale può chiedere il rimborso dei costi delle cure praticate quando l'infermità consista in traumi od acuzie direttamente ed immediatamente derivati da un comportamento volontariamente autolesionistico od inutilmente rischioso di chi sia responsabile dell'evento scatenante della malattia e debba esserne curato. Il recupero dei costi suddetti non può intaccare né la proprietà della prima casa né i redditi familiari fino ad un ammontare pari al triplo del minimo vitale, definito come indicato nella Parte Quinta del presente Patto Istitutivo.

La legge stabilisce ampiezza, eccezioni e limiti dell'applicazione di questo Punto.